



01 gennaio 2021

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

Basi legali riguardanti le caratteristiche dei servizi di telecomunicazione e la registrazione da parte dell'UFCOM

Edizione: 1

Valida dal: 1.1.2021

La prima parte di questa scheda informativa approfondisce il concetto di "fornitore di servizi di telecomunicazione" mentre la seconda parte spiega le condizioni per la registrazione quale fornitore di servizi di telecomunicazione da parte dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

La legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) definisce un servizio di telecomunicazione in quanto trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi. In base alla LTC l'UFCOM registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

- radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione; o
- elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

Sono registrati anche i fornitori di servizi di telecomunicazione che per offrire le loro prestazioni utilizzano le risorse di altri fornitori già registrati senza averle ricevute direttamente dall'UFCOM.

Questi fornitori sono invitati a registrarsi online sul sito Internet dell'UFCOM¹ o a presentare all'UFCOM il modulo di registrazione quale fornitore di servizi di telecomunicazione debitamente compilato.

Una guida separata illustra come compilare il modulo di registrazione e fornisce indicazioni dettagliate relative alla pubblicazione di determinate informazioni.

La guida e il modulo possono essere scaricati dal sito Internet dell'UFCOM², dove vi è la possibilità di registrarsi anche tramite un modulo online.

¹ www.eofcom.admin.ch

² www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/telecomunicazione/fornitori-di-servizi-di-telecomunicazione.html

Indice

1	Il fornitore di servizi di telecomunicazione	3
1.1	Il servizio di telecomunicazione	3
1.2	La fornitura di servizi	3
1.3	Eccezioni	4
1.4	Sintesi delle caratteristiche di un fornitore di servizi di telecomunicazione	4
1.5	Registrazione da parte dell'UFCOM	4
1.6	Campo di applicazione della LTC	4
2	Registrazione da parte dell'UFCOM	5
2.1	In generale	5
2.2	Basi legali	5
2.3	Trasferimento di diritti di utilizzo in base al diritto civile	6
2.4	Utilizzo senza registrazione	6

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione

Per la definizione del concetto di "fornitore di servizi di telecomunicazione" sono determinanti due criteri che devono essere soddisfatti in modo cumulativo: "servizio di telecomunicazione" e "fornitura".

1.1 Il servizio di telecomunicazione

Secondo l'articolo 3 lettera b LTC è considerato servizio di telecomunicazione la "trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi". Vanno dunque soddisfatti contemporaneamente tre presupposti:

- a) "una trasmissione mediante telecomunicazione", ossia un'emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via onde radio (art. 3 lett. c LTC). Non ha importanza se la trasmissione avviene mediante un collegamento punto a punto o tramite collegamenti commutati. Sono considerati impianti di trasmissione sia l'apparecchiatura utilizzata per la telefonia via cavo (ad es. nodo SS7) sia l'apparecchiatura usata comunemente nella trasmissione di dati a pacchetto (router, cross connect, ecc.). In questo contesto non importa se la trasmissione avviene via radio o via cavo;
- b) "di informazioni", ossia segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine (art. 3 lett. a LTC).
- c) "per terzi", ossia tra almeno due persone terze (altre persone giuridiche o fisiche) e non per uso proprio.

1.2 La fornitura di servizi

La "fornitura di servizi" comprende un aspetto economico e uno tecnico. Dal punto di vista tecnico, la fornitura di un servizio di telecomunicazione presuppone la disponibilità di un'infrastruttura che permette di fornire le prestazioni richieste.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione e la terminologia, la legge si riferisce soprattutto alla trasmissione di informazioni per terzi descrivendo dunque le prestazioni in termini economici. Continuando su questa linea di pensiero sembra ovvio definire un fornitore di servizi di telecomunicazione prevalentemente in base all'esistenza di un rapporto con un cliente. È dunque fondamentalmente considerato un fornitore di servizi di telecomunicazione colui che si presenta ai clienti in quanto fornitore di prestazioni, che conclude contratti, che garantisce servizi (trasmissione di informazioni) e allestisce fatture in merito. I potenziali clienti possono essere persone fisiche, persone giuridiche (clienti finali) o altri fornitori di servizi di telecomunicazione (carriers carrier).

Una tale interpretazione si concilia con il testo delle disposizioni legislative citate, sebbene l'articolo 3 lettera c LTC chieda un' "... emissione o ricezione ... di informazioni ...". Non viene tuttavia prescritto esplicitamente che gli aspetti tecnici dell'invio e della ricezione di messaggi debbano essere garantiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione e che essi debbano esercitare autonomamente gli impianti necessari alla trasmissione e alla ricezione. Corrisponde alla volontà del legislatore di permettere l'outsourcing di determinate attività. Nel messaggio del Consiglio federale, viene pertanto citata esplicitamente la rivendita di servizi.

Questo approccio corrisponde anche alle realtà sociali ed economiche, dato che il cliente desidera soprattutto avere un interlocutore (principio del one stop shopping) che si assume la responsabilità per la prestazione fornita, che gli offre il servizio richiesto e che risponde per eventuali mancanze. Al cliente interessano ben poco le condizioni di base a cui non ha accesso e che non può influenzare, come ad esempio l'organizzazione tecnica (outsourcing dei compiti legati alla tecnica di trasmissione) o aziendale (cooperazione nella distribuzione di prodotti) interna della società che funge da fornitore di servizi di telecomunicazione.

L'allestimento o l'esercizio parzialmente o completamente indipendente di un'infrastruttura di trasmissione non è dunque un presupposto per la qualifica di "fornitore di servizi di

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

telecomunicazione". È ritenuto fornitore di servizi di telecomunicazione anche chi utilizza un'infrastruttura già esistente (reti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione, operatori di reti via cavo, ecc.). Di conseguenza sono considerati fornitori di servizi di telecomunicazione anche quei fornitori di servizi (service provider) che non dispongono di una rete propria (ad es. i rivenditori di capacità di comunicazione). Queste riflessioni portano alla conclusione che per la "fornitura" è sufficiente che vi sia un rapporto con un cliente in cui il fornitore garantisce ai suoi clienti la trasmissione corretta dell'informazione. Pertanto, il fornitore deve avere una relazione contrattuale di diritto privato con almeno un cliente finale o un altro fornitore di servizi di telecomunicazione. Il contratto prevede i seguenti punti principali: la descrizione del servizio da fornire, condizioni, qualità, prezzi e disposizioni in materia di disdetta e di responsabilità, ecc.

1.3 Eccezioni

Secondo l'articolo 2 OST alcune forme di trasmissione di informazioni non sono considerate servizi di telecomunicazione. Si tratta soprattutto delle applicazioni all'interno di un edificio, nel limite di un ristretto perimetro o all'interno di una stessa azienda (corporate network) o tra società madre e filiali, e all'interno di corporazioni di diritto pubblico e tra di esse, nella misura in cui colui che fornisce la trasmissione di informazioni fa parte della corporazione di diritto pubblico in questione. Non viene fornito nessun servizio di telecomunicazione anche in caso di scambio gratuito di informazioni tra membri di un gruppo senza un'organizzazione centrale, come ad esempio, nel caso di sistemi di trasporto intelligenti o delle reti mesh.

1.4 Sintesi delle caratteristiche di un fornitore di servizi di telecomunicazione

Un fornitore di telecomunicazione è una persona fisica o giuridica che trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione informazioni per terzi o tra terzi nei confronti dei quali s'impegna, nel quadro di un contratto di diritto privato, ad assumersi la responsabilità per la fornitura dei servizi promessi.

1.5 Registrazione da parte dell'UFCOM

L'UFCOM registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano determinate risorse per fornire servizi di telecomunicazione. Le condizioni precise per la registrazione sono espone in questo documento al numero 2.

1.6 Campo di applicazione della LTC

A prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di telecomunicazione sia registrato o meno dall'UFCOM, esso sottostà alla LTC, alle relative disposizioni esecutive e, se diffonde programmi radiotelevisivi, alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

2 Registrazione da parte dell'UFCOM

2.1 In generale

L'UFCOM registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di servizi di telecomunicazione:

- radiofrequenze sottoposte a concessione; o
- elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

Sono registrati anche i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano le risorse di altri fornitori già registrati senza averle ricevute direttamente dall'UFCOM.

Nel caso di una tale attribuzione subordinata di elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale o di un utilizzo delle frequenze soggette a una concessione al fine di fornire servizi di telecomunicazione, sono registrati presso l'UFCOM i fornitori che utilizzano tali risorse e quelli a cui queste risorse sono state assegnate direttamente dall'UFCOM.

L'utilizzo di queste risorse è pertanto autorizzato solo se il fornitore che le riprende è stato previamente registrato presso l'UFCOM. I fornitori che intendono mettere a disposizione queste risorse ai loro partner commerciali devono comunicarlo all'UFCOM.

L'UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti. Alla registrazione i fornitori devono indicare tutti i servizi di telecomunicazione da loro offerti e non solo quelli per cui utilizzano gli elementi d'indirizzo o le frequenze.

2.2 Basi legali

L'articolo 4 LTC definisce i principi della registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione da parte dell'UFCOM:

Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

¹L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi:

- a. radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;*
- b. elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.*

²I fornitori registrati possono consentire l'utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.

³L'UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.

⁴Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

L'utilizzo di una delle risorse per la fornitura di servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 4 comporta quindi la registrazione e la pubblicazione del fornitore di servizi di telecomunicazione da parte dell'UFCOM. A tal fine, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono trasmettere all'UFCOM, attraverso un modulo, le informazioni necessarie alla registrazione e alla pubblicazione (art. 3 cpv. 1 OST). Affinché l'UFCOM possa adempiere questo compito anche quando le risorse in questione vengono trasferite ad altri fornitori, il fornitore registrato che intende consentire tale utilizzo deve comunicarlo all'UFCOM (art. 3 cpv. 2 OST). In questo modo si garantisce che la prevista registrazione e pubblicazione possa avvenire anche nel caso in cui le risorse corrispondenti non sono attribuite direttamente dall'UFCOM, bensì trasferite da un fornitore già registrato.

I fornitori registrati sono tenuti a comunicare immediatamente all'UFCOM qualsiasi modifica in merito alla registrazione (art. 3 cpv. 1 OST).

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

Inoltre i FST registrati devono indicare, menzionando il numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) conformemente alla legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI), un indirizzo postale in Svizzera che faccia legalmente stato in particolare per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni (art. 4 cpv. 1 OST).

L'UFCOM pubblica l'indirizzo principale e quello per la corrispondenza dei fornitori registrati nonché la lista dei servizi di telecomunicazione offerti.

2.3 Trasferimento di diritti di utilizzo in base al diritto civile

I diritti di utilizzo delle radiofrequenze soggette a concessione e degli elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale per la fornitura di servizi di telecomunicazione sono assegnati dalle autorità governative. I fornitori di servizi di telecomunicazione a cui sono state assegnate queste risorse possono concedere, sulla base del diritto civile, il corrispondente diritto di utilizzo ad altri fornitori, registrati o non ancora registrati.

Anche questi fornitori di servizi di telecomunicazione, a cui sono stati trasferiti sulla base del diritto civile i diritti di utilizzo, sono registrati dall'UFCOM. Ciò avviene nei seguenti casi:

- a) se, nell'ambito di un rapporto contrattuale, un fornitore di servizi di telecomunicazione concessionario consente l'utilizzo delle capacità di trasmissione delle radiofrequenze attribuitegli, a un altro fornitore. Tali situazioni si verificano nel caso di Mobile Virtual Network Operator (MVNO) e di rivenditori che offrono servizi di telecomunicazione a proprio nome. Non sono registrate le offerte "di marca" di fornitori di servizi di telecomunicazione già registrati (il fornitore X presenta un'offerta indipendente con il marchio "Brand", per il quale agisce comunque come partner contrattuale per i clienti).
- b) se, nell'ambito di un rapporto contrattuale, un fornitore di servizi di telecomunicazione consente l'utilizzo di elementi di indirizzo attribuitigli, a un altro fornitore, ad es. mediante attribuzione subordinata di numeri individuali o gruppi di numeri di selezione diretta provenienti da serie di numeri di chiamata E.164 (cfr. art. 23 ORAT) o autorizzando l'utilizzo di altri elementi d'indirizzo gestiti dall'UFCOM.

2.4 Utilizzo senza registrazione

Nei casi seguenti non avviene alcuna registrazione da parte dell'UFCOM:

- **Nome di dominio .swiss e .ch**
I nomi di dominio .swiss e .ch, pur essendo elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale, non sono destinati ad essere utilizzati per offrire servizi di telecomunicazione a terzi. Inoltre, i titolari di nomi di dominio vengono registrati nella banca dati RDDS (Registration Data Directory Service; WHOIS)
- **Roaming**
I fornitori di servizi di telecomunicazione esteri che non offrono direttamente servizi di telecomunicazione in Svizzera e i cui clienti sono allacciati a una rete svizzera, non sono registrati.
- **Conferenza telefonica e videoconferenza (numero di accesso)**
Non sono registrati i fornitori di offerte che consentono agli utenti di partecipare a conferenze tramite un numero svizzero. Il diritto di utilizzare la risorsa corrispondente non viene trasferito agli utenti dell'offerta, ma rimane al fornitore della teleconferenza. Quest'ultimo è cliente finale del fornitore di servizi di telecomunicazione registrato presso il quale ottiene il numero e il relativo servizio di telecomunicazione.

Scheda informativa sulla registrazione quale FST

Riferimenti

RS 784.10

Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

SR 784.40

Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

RS 431.03

Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

RS 784.101.1

Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

RS 784.104

Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)